#### PARTE PRIMA – DEI SERVIZI D'INFANZIA COMUNALI

## TITOLO I – FINALITA' E IDENTITA' DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 0-6 ANNI

Nell'ambito del sistema formativo territoriale integrato, il Comune garantisce la gestione diretta di servizi educativi e scolastici 0-6 anni (nidi d'infanzia, scuole d'infanzia e servizi integrativi al nido).

Il presente regolamento ha come riferimento la normativa e i documenti di indirizzo nazionali e regionali in materia.

Il regolamento disciplina l'organizzazione dei servizi gestiti direttamente e fornisce gli indirizzi per i servizi affidati a terzi. I capitolati d'appalto dei servizi affidati a terzi, pertanto, dovranno essere predisposti in maniera congruente con quanto stabilito nel presente regolamento.

#### Art. 1 - Finalità dei servizi educativi e scolastici 0-6 anni

- 1. I nidi e le scuole d'infanzia comunali e i servizi integrativi al nido si fondano sul diritto dei bambini e delle bambine all'educazione, all'istruzione e alla cura.
- 2. I nidi e le scuole dell'infanzia concorrono, con le figure genitoriali, alla crescita e formazione dei bambini e delle bambine e svolgono, nel contempo, una funzione di sostegno alle famiglie.
- **3.** La finalità educativa dei servizi 0-6 anni richiede la progettazione intenzionale, la realizzazione, il monitoraggio e la verifica del contesto educativo e di percorsi educativo-didattici in grado di sviluppare le potenzialità di crescita affettiva, cognitiva, relazionale, sociale e culturale dei bambini e delle bambine che li frequentano.
- **4.** I servizi per l'infanzia comunali favoriscono i processi di inclusione a partire dal riconoscimento e dalla valorizzazione delle diversità personali, culturali ed etniche.

# Art. 2 - Identità pedagogica e progettuale dei servizi d'infanzia 0-6 anni

- 1. L'identità pedagogica e progettuale dei servizi trova espressione nel Progetto pedagogico, documento fondamentale che delinea la fisionomia complessiva dei servizi educativi 0-6 anni.
- 2. Il Progetto pedagogico definisce:
- le finalità e gli obiettivi formativi generali dei servizi;
- gli indirizzi circa le modalità di progettazione e di organizzazione del contesto educativo e delle attività;
- la struttura organizzativa, gli aspetti metodologici generali relativi alla programmazione, alla formazione relativi alla sperimentazione di percorsi innovativi;
- gli indirizzi circa le funzioni e le modalità di organizzazione dei gruppi di lavoro (équipe);
- gli indirizzi circa la partecipazione e il coinvolgimento delle famiglie, il raccordo con le risorse e i servizi del territorio;

- gli strumenti di valutazione / autovalutazione della qualità educativa.
- **3.** La "regia" della costruzione (progettazione, realizzazione e verifica) del *Progetto pedagogico* dei servizi 0-6 è assicurata dall'èquipe di coordinamento pedagogico.
- **4.** Il gruppo degli educatori/insegnanti insieme al coordinatore pedagogico di riferimento, articola e sviluppa il Progetto pedagogico declinandolo nel *Progetto educativo* di ogni singolo nido/scuola.
- **5.** Nel Progetto educativo sono individuate ed esplicitate, in relazione alle concrete situazioni, le scelte didattiche (metodologie specifiche, strumenti, modalità organizzative, ecc...) e le attività progettuali, che caratterizzano l'offerta formativa del servizio.
- **6.** Sulla base del Progetto educativo gli educatori/insegnanti elaborano la progettazione annuale della sezione/intersezione.
- 7. A tutti i livelli della progettazione pedagogico-educativa, sono riconosciute e valorizzate le diversità personali, culturali ed etniche dei bambini.
- **8.** Il coordinamento del processo di costruzione del Progetto pedagogico e dei Progetti educativi è assicurato dall'équipe di coordinamento pedagogico.

## TITOLO II - PROFESSIONALITA' E GESTIONE EDUCATIVO-DIDATTICA

# Art. 3 - Gli operatori e le professionalità

- 1. Le figure professionali che operano all'interno dei servizi educativi e scolastici comunali sono:
- Educatori/Educatrici e insegnanti
- Collaboratori e Collaboratrici educativi/e
- Operatori ed operatrici di cucina
- Coordinatori e coordinatrici pedagogici/che
- 2. Sono previste, inoltre, figure professionali specifiche per il servizio di atelier, un servizio che arricchisce l'offerta formativa delle scuole d'infanzia comunali e, attraverso la realizzazione di progetti / laboratori specifici, contribuisce ad ampliare le proposte educative dei nidi.Il Comune si avvale di figure professionali specifiche per il sostegno educativo e didattico ai bambini con disabilità.
- **3.** Viene garantita, infine, la figura dell'insegnante per la religione cattolica nella scuola dell'infanzia, in base alla normativa vigente.
- **4.** Tutti gli operatori sono chiamati a svolgere, secondo professionalità e ruoli diversi, una comune funzione educativa.
- 5. Tutto questo richiede un continuo investimento nei processi di formazione e di qualificazione del personale, da una parte, e una definizione delle funzioni e dei ruoli professionali congruente con le finalità dei servizi, dall'altra.
- **6.** I piani di formazione e di qualificazione del personale, pertanto, devono prevedere l'approfondimento sia delle competenze specifiche dei diversi ruoli, sia lo sviluppo delle conoscenze pedagogiche e metodologico es educative di base.

- 7. Nell'ambito della comune funzione educativa, in particolare, il ruolo degli educatori/insegnanti si fonda sul principio dell'autonomia culturale e professionale, che si esplica nelle attività individuali e collegiali relative alla:
- progettazione educativa (il cui ambito privilegiato è quello del gruppo di lavoro/équipe di nido/scuola);
- organizzazione congruente delle attività didattiche, nell'ambito dell'équipe di sezione / intersezione;
- partecipazione ai momenti di aggiornamento e formazione in servizio.
- **8.** Gli educatori/insegnanti, pertanto, sono chiamati al compito e alla responsabilità di progettare e attuare, in maniera collegiale, il processo di insegnamento / apprendimento, volto a promuovere lo sviluppo cognitivo, affettivo, sociale e culturale di ciascun bambino, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli Orientamenti (nazionali, regionali e comunali) di settore e dal Progetto pedagogico.
- **9.** Nell'ambito del quadro delineato dal Progetto pedagogico e dal Progetto educativo, in particolare, gli educatori/insegnanti elaborano, attuano e verificano in maniera collegiale, sia nel team di sezione, sia nell'ambito dell'équipe di nido/scuola, la programmazione delle attività, tenendo conto delle differenziate esigenze dei bambini e dello specifico contesto sociale e culturale di riferimento.

## Art. 4 - Il gruppo di lavoro degli educatori/insegnanti (équipe educatori/insegnanti)

- 1. Tutti gli educatori/ insegnanti che operano all'interno di ogni nido/scuola costituiscono un unico gruppo di lavoro (équipe) che si riunisce periodicamente, secondo modalità definite nel Progetto pedagogico, con la partecipazione, in momenti programmati, del coordinatore pedagogico.
- 2. Il gruppo di lavoro degli educatori/insegnanti, in raccordo con il coordinatore di riferimento:
- elabora il *Progetto educativo del nido/scuola* e la progettazione educativo-didattica;
- individua, in particolare, le forme e gli strumenti di verifica e di valutazione degli esiti dell'intervento educativo e delle sue modalità di realizzazione.
- **3.** Agli educatori/insegnanti di sezione è affidata la definizione della progettazione educativa e didattica, l'elaborazione e l'articolazione delle attività e la relativa verifica, in coerenza con le linee definite nel *Progetto educativo*.
- **4.** Il gruppo di lavoro degli educatori/insegnanti, in accordo con il coordinatore pedagogico, progetta le modalità di condivisione del percorso educativo con le famiglie e le modalità di partecipazione delle stesse alla vita del nido/scuola. Il gruppo di lavoro concorda, inoltre, la partecipazione a progetti di ricerca formazione e sperimentazione.

# Art 5 - Il gruppo di lavoro educativo (équipe educativa)

- 1. Il gruppo di lavoro educativo (équipe educativa) è costituito da tutti gli operatori e le operatrici (educatori/insegnanti, personale ausiliario e di cucina) del nido/scuola.
- 2. Esso si riunisce regolarmente per l'organizzazione e la verifica del servizio.
- **3.** Il personale incaricato partecipa alle attività di équipe nei termini concordati a livello di contrattazione decentrata.

- **4.** Il gruppo di lavoro educativo definisce le questioni riguardanti l'organizzazione delle attività del nido/scuola, per quanto concerne i risvolti educativi delle stesse, stabilendo anche le modalità di partecipazione dei collaboratori e delle collaboratrici educativi alle attività educativo didattiche.
- **5.** Sono previsti incontri periodici con il/la coordinatore/trice pedagogico/ca e, quando necessario, con i responsabili degli uffici del competente Servizio del Comune.

## Art. 6 - I gruppi di lavoro su progetto

1. L'attività del personale che opera nei nidi e nelle scuole può prevedere anche la partecipazione a gruppi di lavoro su progetto, che possono essere formati da educatori/insegnanti, oppure da educatori/insegnanti e collaboratori educativi ( prevedendo in alcuni casi anche la presenza del personale di cucina) dello stesso nido/scuola o di nidi/scuole diversi, alla presenza o meno dei coordinatori pedagogici, a seconda delle finalità per cui sono costituiti (es: formazione, revisione documenti, ricerche, progetti europei...).

# Art.7 - Le interéquipe

- 1. L'interéquipe degli educatori/ insegnanti è, di norma, costituita da un educatore/insegnante per ogni nido o scuola d'infanzia (due per i nidi e le scuole con più di tre sezioni) e dai coordinatori pedagogici.
- **2.** Si riunisce su convocazione della direzione con lo scopo di socializzare e raccordare le esperienze, programmare e verificare le attività di formazione.
- **3.** Discute, inoltre, i problemi riguardanti l'organizzazione e la gestione educativo didattica dei servizi, al fine di garantire la partecipazione all'elaborazione delle linee generali e di assicurare l'informazione a tutti i nidi/scuole. A tale scopo, oltre che dalla direzione pedagogica, può essere riunita su richiesta di almeno tre équipe.
- **4.** L'*interéquipe educativa* è composta da rappresentanti di educatori/insegnanti e da rappresentanti dei collaboratori educativi e del personale di cucina.
- **5.** Si riunisce su convocazione della direzione pedagogica, con lo scopo di discutere i problemi riguardanti l'organizzazione e la gestione educativa dei servizi.
- **6.** Può essere riunita, inoltre, per la discussione di rilevanti questioni organizzative, su convocazione del dirigente del competente Servizio del Comune.
- 7. Può, infine, essere riunita, su questioni generali di tipo educativo didattico o organizzativo, su richiesta di almeno tre équipe.

## Art. 8 - L'équipe di coordinamento pedagogico

- 1. E' garantita la presenza di figure di coordinamento pedagogico in numero adeguato alla consistenza dei servizi.
- **2.** I coordinatori pedagogici organizzano la loro attività in *Équipe di coordinamento pedagogico*, diretta dal responsabile della *Direzione pedagogica*.
- 3. L'équipe di coordinamento imposta la propria attività secondo principi di coerenza, efficacia e continuità

degli interventi.

- 4. I coordinatori pedagogici svolgono funzioni di:
- gestione dell'organizzazione interna del servizio educativo;
- partecipazione alla definizione del progetto educativo, al monitoraggio-verifica e alla documentazione della sua realizzazione;
- progettazione e organizzazione della formazione degli operatori;
- promozione della conoscenza e sinergia tra servizi educativi, sociali e sanitari, in un'ottica di comunità educante;
- progettazione di azioni di sostegno alla genitorialità;
- facilitazione e supporto all'attività di progettazione del gruppo di lavoro con sostegno tecnico ed indirizzo al lavoro degli operatori;
- progettazione e supporto ad interventi di accompagnamento rivolti, in particolare, al sostegno e all'integrazione di bambini con bisogni educativi speciali;
- cura della coerenza dei diversi documenti progettuali con gli aspetti metodologici e gli orientamenti educativi del servizio contenuti nel progetto pedagogico;
- organizzazione di percorsi di valutazione della qualità educativa del servizio.

## TITOLO III - LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

I nidi e le scuole d'infanzia comunali garantiscono il raccordo con le famiglie dei bambini iscritti e favoriscono la partecipazione delle stesse alla vita del servizio.

A tale scopo, è prevista la diffusione delle informazioni fondamentali riguardanti l'offerta dei servizi, tramite diversi strumenti, anche nelle principali lingue degli utenti di nazionalità straniera. E' garantita l'attivazione di interventi di mediazione culturale che favoriscano la comunicazione fra servizi e famiglie.

## Art. 9 - Gli ambientamenti

- 1. Un primo importante momento di partecipazione delle famiglie alla vita del servizio è costituito dall'ambientamento.
- 2. L'ambientamento avviene a piccoli gruppi, prevedendo una gradualità di permanenza dei bambini e la presenza, in momenti concordati, di un genitore.
- **3.** La qualità dell'ambientamento è determinante per una positiva frequenza del bambino; per questo le équipe educative definiscono uno specifico progetto condiviso con i genitori in occasione dell'assemblea dei nuovi iscritti che, di norma, si svolge nel mese di giugno di ogni anno.
- 4. Per favorire il benessere dei bambini, il progetto di ambientamento prevede:
- colloquio fra insegnanti e genitori per uno scambio di informazioni sulla storia del bambino e sulla organizzazione della vita del servizio;
- gradualità sia nei tempi di permanenza nel servizio, sia nel distacco dalla figura genitoriale;

- regolarità della frequenza per tutta la fase dell'ambientamento;
- attenzione all'organizzazione del contesto, con particolare riferimento ai momenti di transizione famiglianido.
- 5. Per facilitare la conciliazione con gli impegni lavorativi dei genitori, i tempi dell'ambientamento sono gestiti in maniera flessibile con modalità individualizzate nel rispetto del benessere del bambino.

## Art. 10 - I colloqui individuali

- 1. Durante l'anno educativo/scolastico sono programmati altri momenti individualizzati di confronto finalizzati ad una condivisione di aspetti relativi al percorso di crescita dei bambini.
- **2.** I colloqui possono essere richiesti, oltre che dagli educatori/insegnanti, dai genitori, in base a proprie particolari necessità.

## Art. 11 - Gli organismi di partecipazione

- 1. La partecipazione dei genitori è garantita attraverso i seguenti organismi:
- Assemblea generale
- Assemblea di sezione
- Comitato di gestione
- Consulta

## Art. 12 - Assemblea generale

- 1. E' formata da tutti i genitori e dagli operatori del nido o scuola. Ad essa può partecipare il Coordinatore Pedagogico di riferimento.
- 2. E' convocata, in via ordinaria, all'inizio di ogni anno educativo/scolastico dall'équipe educativa per presentare gli operatori, l'organizzazione del servizio e l'offerta formativa specifica.
- **3.** Nell'Assemblea generale di inizio anno vengono eletti i genitori componenti del Comitato di Gestione (Presidente, Vice-presidente, Economo, Vice-economo ed almeno due rappresentanti per ogni sezione) e i rappresentanti dei genitori nelle Commissioni della Consulta (economica, mensa e pedagogica).
- **4.** L'Assemblea generale può essere convocata, in via straordinaria, su iniziativa dell'équipe educativa o del Comitato di Gestione.
- 5. Al di fuori dell'Assemblea generale, è data la possibilità, su richiesta motivata, a gruppi di genitori di riunirsi all'interno del nido o della scuola; l'autorizzazione è rilasciata dal dirigente comunale competente, previa valutazione della finalità della riunione.

## Art. 13 Assemblea di sezione

- 1. Consiste nell'incontro fra il personale della sezione e i genitori dei bambini.
- 2. E' indetta, di norma, dall'équipe degli educatori/insegnanti, non meno di due volte all'anno, per presentare, discutere e verificare la progettazione e lo svolgimento delle attività educative e didattiche.

3. L'équipe degli educatori/insegnanti avrà cura di fornire ai genitori strumenti di informazione e di documentazione adatti a favorire la comprensione dei percorsi educativi e la partecipazione attiva, sia attraverso domande, sia attraverso contributi propositivi dei genitori stessi.

4. L'assemblea di sezione si configura come momento di condivisione del progetto educativo e di confronto fra genitori ed educatori/insegnanti.

## Art. 14 - Comitato di gestione

- 1. E' composto dai genitori eletti nell'Assemblea generale d'inizio anno (Presidente, Vice-presidente, Economo, Vice-economo, rappresentanti di sezione, rappresentanti dei genitori nelle Commissioni della Consulta), dal personale educativo/insegnante e collaboratore e dal coordinatore pedagogico di riferimento.
- **2.** Tutti i componenti sopra indicati hanno diritto di voto.
- **3.** Il Comitato di gestione è l'organo che dà consistenza operativa alla partecipazione delle famiglie. 4. Per questo motivo possono prendervi parte, senza diritto di voto, tutti i genitori.
- 5. Il Comitato di gestione dura in carica un anno e si riunisce, in convocazione ordinaria, almeno tre volte .
- 6. Le riunioni sono convocate dal Presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
- 7. Le decisioni prese dal Comitato sono affidate, per l'esecuzione, alla piena autonomia dei suoi componenti che se ne assumono la responsabilità e ne rispondono al Comitato stesso in quanto organo collegiale.

## **8.** Il Comitato:

- esamina eventuali problemi di funzionamento, inoltra richieste, formula osservazioni in merito alla struttura e al funzionamento del Nido o della Scuola d'infanzia;
- discute ed esprime pareri sui progetti di sperimentazione che abbiano ripercussioni sull'organizzazione ordinaria del nido o della scuola;
- può richiedere la riunione dell'Assemblea generale su problematiche rilevanti per l'intero servizio.
- 9. Il Comitato, coordinandosi con l'Associazione dei genitori, ove esistente:
- ha un ruolo di promozione culturale;
- propone ed organizza, in particolare, iniziative volte a promuovere la partecipazione dei genitori alla vita del nido o scuola d'infanzia e, più in generale, all'approfondimento di specifici problemi educativi;
- gestisce le risorse economiche messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale tenendo conto del progetto educativo del nido/scuola e delle scelte pedagogiche del gruppo di lavoro educativo;
- propone ed organizza, in particolare, iniziative volte a promuovere la partecipazione dei genitori alla vita del nido o scuola dell'infanzia (feste, uscite didattiche, progetto biblioteca, ecc.) e, più in generale, all'approfondimento di specifici temi educativi.
- 10. Il Presidente, d'intesa con l'équipe, formula l' O.d.G. del Comitato e verifica l'esecuzione delle decisioni assunte.
- 11. Il Presidente cura la circolazione dell'informazione fra operatori, genitori e Amministrazione adottando modalità che ne garantiscano la massima diffusione e sollecitino il coinvolgimento delle famiglie.

## Art. 15 - Consulta

- 1. La Consulta è composta dai Presidenti dei Comitati delle scuole e dei nidi d'infanzia comunali a gestione diretta e in concessione.
- 2. Ad essa partecipano i rappresentanti degli operatori dei servizi (uno per servizio), dei coordinatori pedagogici, l'assessore, il dirigente e il responsabile dell'ufficio comunale di riferimento o loro delegati.
- **3.** Tutti i componenti della Consulta, precedentemente individuati, hanno diritto di voto. In relazione a specifici argomenti da trattare, possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, altri soggetti.
- 4. La Consulta elegge, scegliendoli fra la componente genitori, un Presidente e un Vicepresidente.
- 5. Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica un anno e sono rieleggibili per due ulteriori anni.
- **6.** Il Presidente (o, in sua assenza, il Vicepresidente) convoca, in accordo con i referenti del Comune, la Consulta secondo un calendario predefinito all'inizio di ciascun anno educativo/scolastico.
- 7. Gli argomenti da sottoporre alla Consulta sono definiti dal Presidente tenendo conto delle proposte avanzate dai Presidenti dei Comitati e/o dai referenti del Comune.
- **8.** La Consulta può essere convocata, in via straordinaria, su richiesta di almeno tre comitati di gestione o dal Dirigente comunale.
- **9.** La Consulta organizza, di regola, i propri lavori attraverso le seguenti Commissioni, di cui fanno parte, oltre a membri della Consulta stessa, rappresentanti nominati dall'Assemblea generale di ogni servizio:
  -Commissioneeconomica;
- Commissione mensa:
- Commissione pedagogica.
- 10. La Consulta può, inoltre, servirsi di altre Commissioni, costituite, di volta in volta, per affrontare specifici problemi che dovessero presentarsi e che richiedano il coinvolgimento dei genitori.
- 11. La Consulta esprime pareri e avanza proposte circa:
- -organizzazione dei servizi;
- -criteri di accesso ai servizi;
- -iniziative culturali;
- -iniziative di raccordo nido/scuola dell'infanzia e scuola dell'infanzia/scuola primaria;
- -attività di sperimentazione;
- progetti e attività integrative.
- **12.** Il parere della Consulta è richiesto obbligatoriamente in relazione ai programmi di riorganizzazione dei servizi.

## Art. 16 - Altre forme di partecipazione dei genitori

1. Il Comune riconosce altre forme di partecipazione, quali le Associazioni dei genitori, aventi lo scopo di promuovere, collaborare e sostenere la vita dei nidi e delle scuole dell'infanzia, arricchendola e sviluppando un virtuoso legame con il territorio, nel rispetto di quanto contenuto nel presente Regolamento riguardo a finalità, identità, funzioni e gestione educativo-didattica dei servizi comunali.

2. In questo contesto il Comune può sostenere, anche finanziariamente, le iniziative delle Associazioni dei genitori concordate con i Comitati di Gestione dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali.

# TITOLO IV - DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E PROCESSI DI INCLUSIONE

I nidi e le scuole dell'infanzia comunali favoriscono i processi di inclusione, a partire dal riconoscimento e dalla valorizzazione delle diversità dei singoli.

## Art 17 - Diritto all'integrazione scolastica e processi di inclusione

- 1. I Servizi per l'infanzia comunali garantiscono l'integrazione dei bambini con disabilità nell'ambito di un progetto di scuola inclusiva in grado di riconoscere, accogliere e valorizzare le diversità dei singoli.
- **2.** A tal fine, vengono elaborati progetti individualizzati, avendo cura di mantenerli collegati con il progetto di sezione.
- **3.** Per facilitare l'integrazione dei bambini con disabilità (documentata e certificata dai competenti servizi) nei nidi e nelle scuole dell'infanzia, si prevedono, in relazione agli effettivi bisogni individuati e alle risorse disponibili, le seguenti misure:
- attivazione di interventi di sostegno educativo e didattico attraverso l'assegnazione di figure professionali specifiche;
- acquisto di attrezzature e materiali e / o ausili didattici specifici, che devono, comunque, essere rapportati all'esigenza del singolo progetto.
- **4.** Per facilitare i processi di integrazione dei bambini che si trovano in particolari situazioni di disagio o di svantaggio socio-culturale riconosciuto dai servizi sociali territoriali, i servizi educativi attuano specifiche misure organizzative, correlate alle esigenze dei bambini e della sezione.

## TITOLO V - IL MODELLO ORGANIZZATIVO

# Capo I - Nidi d'infanzia

# Art. 18 Organizzazione in sezioni

- 1. I nidi d'infanzia comunali sono, di norma, strutturati in sezioni secondo le tipologie previste dalla normativa vigente.
- **2.** Nei nidi d'infanzia possono essere previste, nell'ambito della progettazione educativa edidattica, attività d'intersezione, per progetti o per laboratori.
- **3.** Possono essere previste sperimentazioni di continuità 0-6 anni, in relazione a quanto previsto dalle normative regionali e nazionali vigenti.

#### Art. 19 - Calendario e orario dei servizi

- 1. I nidi d'infanzia funzionano da settembre a giugno.
- 2. Durante l'anno, i nidi d'infanzia osservano periodi di sospensione delle attività educative in analogia con quanto previsto dal calendario scolastico regionale.
- **3.** I nidi d'infanzia sono aperti cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, in una fascia oraria che va dalle 7,30 alle 18,30. Nell'ambito di tale fascia, possono essere previste, in relazione all'analisi dei bisogni dell'utenza e alla programmazione complessiva del servizio, tipologie orarie diverse.
- **4.** La fruizione del servizio dalle ore 16,00 alle ore 18,30 è riservata alle famiglie in cui i genitori (o l'unico genitore) sono impegnati in attività lavorative pomeridiane.
- **5.** Nel mese di luglio possono essere realizzati prolungamenti estivi, in relazione all'effettiva domanda degli utenti.
- 6. La gestione del prolungamento pomeridiano ed estivo è affidata a terzi.

## Art. 20 - Ammissione ai nidi d'infanzia

- 1. Ai nidi possono essere ammessi tutti i bambini di età compresa fra i 3 e i 36 mesi in regola con le norme vigenti in materia sanitaria. È accordata priorità ai bambini residenti, ai bambini con disabilità e ai bambini in carico al servizio sociale, ancorché non residenti.
- **2.** L'ammissione alla frequenza dei nidi d'infanzia avviene da settembre ad aprile; la frequenza presuppone un percorso di ambientamento, realizzato a piccoli gruppi secondo quanto descritto all'art. 9.
- **3.** L'Amministrazione comunale approva e rende pubblici i criteri di selezione/ammissione e le modalità di iscrizione.

### Art. 21 - Ritiri e decadenza

- 1. Il ritiro dal nido può avvenire, in qualsiasi momento dell'anno, previa formale comunicazione di rinuncia al servizio, da parte del genitore del bambino. Modalità, tempi e conseguenze del ritiro sono disciplinate dal vigente regolamento tariffario.
- **2.** E' prevista la "decadenza" dalla frequenza quando si verifichino prolungate assenze ingiustificate, ricorrenti trasgressioni delle norme di funzionamento dei servizi o non ottemperanza alle norme vigenti in materia sanitaria.
- 3. L'atto che dispone la "decadenza" è assunto dal competente Dirigente comunale.

# Art. 22 - Partecipazione finanziaria da parte dell'utenza

1. Le famiglie dei bambini frequentanti i nidi concorrono alla copertura delle spese sostenute dal Comune per la gestione degli stessi, attraverso la corresponsione di quote contributive differenziate, nei termini previsti dallo specifico regolamento tariffario.

# Art. 23 - Il personale

- 1. Per il funzionamento dei nidi, viene assicurata la presenza delle unità di personale educatore, di collaboratori educativi e di personale di cucina, nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa regionale vigente.
- 2. Gli organici del personale sono definiti dagli uffici competenti del Comune mediante momenti di confronto con il Coordinamento pedagogico al fine di assicurare la funzionalità dell'organizzazione alle esigenze educative e didattiche del nido.
- 3. In presenza di bimbi con disabilità ed in relazione alle specifiche esigenze, sono assicurati gli opportuni accorgimenti in ordine al numero degli educatori e alle modalità organizzative.
- **4.** Sono garantite le sostituzioni, in caso di assenza di unità di personale, tenendo conto delle esigenze del servizio e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale, dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi decentrati.

## Art. 24 - I collaboratori educativi

- 1. I collaboratori educativi fanno parte dell'équipe educativa del nido e svolgono le seguenti funzioni:
- collaborano con il personale educatore per la realizzazione delle attività educative e didattiche, nei termini previsti nel Progetto educativo del nido, secondo modalità concordate nell'ambito dell'equipe educativa;
- collaborano con il personale educatore nei momenti di routine (pasto, bagno, sonno ecc );
- gestiscono l'igiene dei locali, degli arredi e delle attrezzature con particolare attenzione alle norme igienico sanitarie vigenti e agli adempimenti ad esse connesse;
- provvedono alla cura e conservazione delle attrezzature e collaborano alla manutenzione dei materiali didattici;
- svolgono le attività connesse alla porzionatura, distribuzione e assistenza al momento del pasto;
- gestiscono le attività connesse con il guardaroba e la lavanderia;
- collaborano con il personale educatore alla vigilanza sui minori;
- sono di supporto, secondo modalità concordate nell'ambito dell'équipe educativa, all'integrazione dei bambini con disabilità.

## Art. 25 - Servizio di cucina

- 1. Ogni nido è dotato di un centro di cottura interno adeguatamente attrezzato e autorizzato dall'Azienda U.S.L., in cui opera il personale necessario a garantirne il funzionamento. L'obiettivo primario del servizio consiste nell'offrire ai bambini che frequentano il nido un pasto sicuro dal punto di vista igienico, equilibrato sotto il profilo nutrizionale e gradevole in termini di qualità organolettiche.
- 2. In relazione alla qualità delle materie prime, sono utilizzati prodotti certificati biologici ed esenti da organismi geneticamente modificati.
- **3.** Il progetto nutrizionale nel nido d'infanzia comprende: uno spuntino a base di frutta fresca di stagione nella prima parte della mattina;
- il pranzo composto da un primo ed un secondo o, in alternativa, da un piatto unico costituito da carboidrati

- e proteine animali o vegetali, un contorno di verdura cotta e/o cruda di stagione, pane e frutta fresca di stagione;
- una merenda
- **4.** La preparazione dei pasti avviene seguendo il menù del giorno indicato nella tabella dietetica elaborata dalla figura di dietista responsabile dei centri cottura pasti dei nidi d'infanzia ed approvata dal servizio competente dell'Azienda U.S.L.
- 5. La tabella dietetica è redatta in accordo con le indicazioni fornite dalle linee guida di riferimento provinciali, regionali e nazionali circa le grammature degli alimenti, le frequenze di consumo e gli abbinamenti delle pietanze.
- **6.** I centri di cottura dei nidi d'infanzia garantiscono l'elaborazione di diete speciali, per particolari esigenze cliniche degli utenti o per la salvaguardia di esigenze legate alle diversità etnico- culturali.

## Art. 26 - Gli operatori di cucina

- 1. Gli operatori di cucina fanno parte dell'équipe educativa del plesso.
- 2. Nell'ambito della loro organizzazione oraria:
- collaborano con la figura di Dietista alla stesura delle tabelle dietetiche, alla progettazione e gestione di attività di educazione nutrizionale rivolte alle famiglie, alla verifica del gradimento del menù da parte dei bambini. collaborano con il personale educatore del nido alla realizzazione di momenti educativi rivolti ai bambini, inerenti l'alimentazione.
- producono i pasti secondo il menù e le grammature stabilite, operando nel rispetto delle norme previste dalla legislazione igienico-sanitaria e delle procedure contenute nel piano di autocontrollo basato sull'applicazione dei principi del Sistema HACCP.
- provvedono all'acquisto degli alimenti necessari per la preparazione dei pasti, controllandone la qualità, che deve corrispondere a quella prevista dalle schede merceologiche presentate ed accettate dai fornitori in sede di gara, e la quantità. Contribuiscono, secondo modalità concordate nell'ambito dell'équipe educativa, alla raccolta delle fatture relative ai generi alimentari acquistati e alla loro verifica.

## Art. 27 - La figura di Dietista

- 1. Il coordinamento dei centri di cottura dei nidi d'infanzia è affidato alla figura di Dietista che ha la funzione di promuovere l'erogazione di un servizio corrispondente agli standard di sicurezza e di qualità, nel rispetto della normativa vigente, e di attuare, in collaborazione con l'equipe educativa di ogni nido, strategie adeguate a favorire un piacevole approccio del bambino ad un'alimentazione corretta.
- 2. In relazione a questa funzione, la figura svolge compiti di raccordo fra le cucine dei nidi d'infanzia, di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori di cucina, progetta attività formative e di sperimentazione, promuovendo, quindi, la qualificazione dell'alimentazione al nido.
- 3. La figura di Dietista è la referente per gli aspetti nutrizionali correlati al servizio nonchè per la gestione del piano di autocontrollo e delle attività finalizzate alla verifica del rispetto delle norme in materia di igiene

degli alimenti nelle diverse fasi del ciclo produttivo.

**4.** Contribuisce alla progettazione di percorsi di educazione nutrizionale rivolti ai bambini nell'ambito delle attività del nido, predispone e coordina momenti di formazione specifica per le famiglie.

# Art. 28 - I Responsabili organizzativi

- 1. Gli uffici del competente Servizio del Comune presidiano l'organizzazione, il funzionamento e la gestione amministrativa dei nidi d'infanzia.
- **2.** In particolare ad essi compete:
- l'attività finalizzata al reperimento/gestione delle risorse di personale necessarie e alla definizione degli organici;
- l'attivazione e la gestione delle procedure per le ammissioni dei minori al nido;
- la gestione dei rapporti con le famiglie per quanto riguarda la fruizione del servizio (inserimenti, trasferimenti, rinunce, ecc.).
- 3. Gli uffici svolgono, inoltre, i seguenti compiti:
- pianificano e garantiscono, d'intesa con i servizi competenti:
- gli interventi manutentivi nei singoli plessi;
- le procedure e gli atti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
- l'applicazione e la salvaguardia delle norme igienico sanitarie;
- gestiscono le relazioni con gli organismi di partecipazione;
- gestiscono le forniture e il controllo delle spese dei singoli nidi.
- effettuano il controllo e il monitoraggio della qualità gestionale e delle principali variabili organizzative dei servizi, al fine di individuare, in tempo utile, le criticità e predisporre i necessari correttivi.

## Capo II - Scuole d'infanzia

# Art. 29 - Modello organizzativo

- 1. Il modello organizzativo delle scuole comunali è strettamente collegato all'identità pedagogica della scuola d'infanzia, come segmento del percorso educativo del bambino che, in una logica di continuità 0 c 6 anni, copre la fascia di età 3 c 6 anni.
- 2. Le scuole d'infanzia comunali sono strutturate in sezioni, di norma di n. 25 bambini, omogenee per età.
- **3.** A livello di singola scuola, possono essere previste, nell'ambito della progettazione educativo-didattica, attività d'intersezione, per progetti o per laboratori.
- **4.** Nelle scuole a sei sezioni, in particolare, vengono garantiti momenti di programmazione comune del lavoro fra le équipe delle sezioni omogenee per età.
- **5.** In una prospettiva di continuità 0-6 anni, possono essere previste sperimentazioni, in relazione a quanto previsto dalle normative regionali e statali vigenti.

## Art. 30 - Calendario e orario dei servizi

- 1. Le scuole dell'infanzia funzionano da settembre a giugno.
- 2. Durante l'anno, le scuole dell'infanzia osservano periodi di sospensione delle attività educative in analogia con quanto previsto dal calendario scolastico regionale.
- **3.** Le scuole dell'infanzia sono aperte cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, in una fascia oraria che va dalle 7,30 alle 18,30.
- **4.** La fruizione del servizio dalle ore 14,30 alle ore 18,30 è riservata alle famiglie in cui i genitori (o l'unico genitore) sono impegnati in attività lavorative pomeridiane.
- **5.** Nel mese di luglio possono essere realizzati prolungamenti estivi, in relazione all'effettiva domanda degli utenti.
- **6.** La gestione del prolungamento pomeridiano ed estivo è affidata a terzi.

### Art. 31 - Ammissione alle scuole dell'infanzia

- 1. Alle scuole dell'infanzia possono essere ammessi tutti i bambini di età compresa fra i tre anni (compiuti entro il 31 dicembre) e i sei anni in regola con le norme vigenti in materia sanitaria. È accordata priorità ai bambini residenti, ai bambini con disabilità e ai bambini in carico al servizio sociale, ancorché non residenti.
- **2.** L'Amministrazione comunale approva e rende pubblici i criteri di selezione/ammissione e le modalità di iscrizione.
- **3.** Per i servizi sperimentali di cui al precedente articolo 29, saranno definiti specifici criteri e modalità di ammissione.

### Art. 32 - Ritiri e decadenza

1. Il ritiro dalla scuola d'infanzia può avvenire, in qualsiasi momento dell'anno, previa formale comunicazione di rinuncia al servizio, da parte del genitore del bambino.

Modalità, tempi e conseguenze del ritiro sono disciplinate dal vigente regolamento tariffario.

- **2.** E' prevista la "decadenza" dalla frequenza quando si verifichino prolungate assenze ingiustificate, ricorrenti trasgressioni delle norme di funzionamento dei servizi o non ottemperanza alle norme vigenti in materia sanitaria.
- 3. L'atto che dispone la "decadenza" è assunto dal competente Dirigente comunale.

# Art. 33 - Partecipazione finanziaria da parte dell'utenza

1. Le famiglie dei bambini frequentanti le scuole dell'infanzia concorrono alla copertura delle spese sostenute dal Comune per la gestione degli stessi, attraverso la corresponsione di quote contributive differenziate, nei termini previsti dallo specifico regolamento tariffario.

## Art. 34 - Il personale

- 1. Per il funzionamento delle scuole d'infanzia viene assicurata la presenza delle unità di personale insegnante previste dal CCNL degli Enti Locali e di collaboratori educativi.
- **2.** Il modello organizzativo delle scuole dell'infanzia comunali prevede, di norma, l'assegnazione ad ogni scuola di 3 sezioni di n. 5 insegnanti e di n. 2 collaboratori educativi. L'organico così definito gestisce il servizio dalle ore 7,30 alle ore 14,30.
- **3.** Gli organici del personale sono definiti dagli uffici del competente servizio del Comune mediante momenti di confronto con il Coordinamento pedagogico al fine di assicurare la funzionalità dell'organizzazione alle esigenze educative e didattiche della scuola.
- 4. Gli organici sono integrati in presenza di bambini con disabilità.
- **5.** Sono garantite le sostituzioni, in caso di assenza di unità di personale, tenendo conto delle esigenze del servizio e nel rispetto di quanto previsto dal contratto nazionale collettivo di lavoro e dagli accordi decentrati.

## Art. 35 - I collaboratori educativi

- 1. I collaboratori educativi fanno parte dell'équipe educativa della scuola e svolgono le seguenti funzioni:
- collaborano con il personale insegnante per la realizzazione delle attività educative e didattiche, nei termini previsti nel Progetto educativo della scuola dell'infanzia, secondo modalità concordate nell'ambito dell'equipe educativa;
- collaborano con il personale insegnante nei momenti di routine (pasto, bagno, sonno ecc );
- -gestiscono l'igiene dei locali, degli arredi e delle attrezzature con particolare attenzione alle norme igienico sanitarie vigenti e agli adempimenti ad esse connesse;
- provvedono alla cura e conservazione delle attrezzature e collaborano alla manutenzione dei materiali didattici;
- svolgono le attività connesse alla fornitura dei pasti, porzionatura, distribuzione e assistenza durante il servizio di refezione;
- collaborano con il personale insegnante alla vigilanza sui minori;
- sono di supporto, secondo modalità concordate nell'ambito dell'équipe educativa, all'integrazione dei bambini con disabilità.

# Art. 36 - I Responsabili organizzativi

- 1. Gli uffici del competente Servizio del Comune presidiano l'organizzazione, il funzionamento e la gestione amministrativa delle scuole dell'infanzia.
- **2.** In particolare ad essi compete:
- l'attività finalizzata al reperimento/gestione delle risorse di personale necessarie e alla definizione degli organici;
- l'attivazione e la gestione delle procedure per le ammissioni dei minori alle scuole;
- la gestione dei rapporti con le famiglie per quanto riguarda la fruizione del servizio (inserimenti,

trasferimenti, rinunce, ecc.).

- 3. Gli uffici svolgono, inoltre, i seguenti compiti:
- pianificano e garantiscono, d'intesa con i servizi competenti:
  - gli interventi manutentivi nei singoli plessi;
  - le procedure e gli atti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
  - l'applicazione e la salvaguardia delle norme igienico sanitarie;
  - gestiscono le relazioni con gli organismi di partecipazione;
  - gestiscono le forniture e il controllo delle spese delle singole scuole;
  - effettuano il controllo e il monitoraggio della qualità gestionale e delle principali variabili organizzative dei servizi, al fine di individuare, in tempo utile, le criticità e predisporre i necessari correttivi.

## TITOLO VI – I CRITERI DI AMMISSIONE A NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI

## Capo I – Criteri di Ammissione ai Nidi D'infanzia

# Art. 37 - Modalità di iscrizione ai nidi d'infanzia comunali e criteri di precedenza nelle graduatorie di ammissione

- 1. Il Dirigente competente, annualmente, rende note le modalità di iscrizione ai nidi d'infanzia.
- 2. Le domande vengono istruite in relazione ai criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, che, di norma, tengono conto della situazione lavorativa di entrambi i genitori, del numero dei figli, di eventuali problematiche di salute, di situazioni di disagio e difficoltà sociale.
- **3.** In relazione ai punteggi attribuiti vengono predisposte graduatorie d'ammissione, di norma in numero di 4, in relazione a fasce di età predefinite, che costituiscono la base per l'assegnazione dei posti disponibili per ogni categoria di età.

# Capo II - Criteri per l'accesso Alle Scuole Dell'infanzia Comunali

# Art. 38 - Criteri di ammissione per la formulazione di graduatorie uniche

- 1. L'ammissione alle scuole d'infanzia comunali è attuata secondo criteri d'integrazione con le scuole statali ed autonome paritarie.
- **2.** I criteri di ammissione si basano sui seguenti presupposti:
- a) il requisito per l'iscrizione alle scuole dell'infanzia comunali, statali ed autonome paritarie aderenti al sistema integrato è quello stabilito all'art. 31;
- b) le famiglie possono presentare domande di iscrizione presso un unico soggetto gestore (scuole statali, scuole comunali e scuole autonome); se la domanda è a più gestori (doppia domanda) è presa in

considerazione solo a fronte di posti disponibili dopo l'assegnazione dei posti ai minori per i quali è stata presentata regolare domanda

- c) nella domanda di iscrizione presentata al Comune è possibile richiedere l'iscrizione a scuole comunali scelte in ordine di preferenza; è, altresì, possibile esprimere scelte alternative verso scuole statali e paritarie, che saranno prese in considerazione in caso di non accoglimento della domanda nelle scuole comunali;
- d) viene formulata una graduatoria unica delle richieste pervenute per le scuole d'infanzia comunali (suddivisa per età 3, 4 e 5 anni) al fine di individuare i bambini ammessi.
- **3.** Per attribuire il punteggio viene valutata la situazione complessiva del nucleo familiare, in relazione ai criteri fissati dal Consiglio Comunale che, di norma, tengono conto della situazione lavorativa di entrambi i genitori, del numero dei figli, delle eventuali problematiche di salute e situazioni di disagio e di difficoltà sociale.

## TITOLO VII - LE TARIFFE DEI SERVIZI D'INFANZIA COMUNALI

## Capo I – Criteri generali

## Art. 39 - Caratteri e finalità del sistema tariffario

- 1. La presente regolamentazione prevede un sistema tariffario basato su rette differenziate.
- 2. Il sistema individua una gradualità nella contribuzione degli utenti secondo principi di equità e solidarietà, in relazione alle effettive condizioni socio economiche delle famiglie degli utenti.
- **3.** L'importo corrisposto dagli utenti si configura come contribuzione a titolo di concorso parziale o totale a sostegno delle spese del servizio utilizzato.
- **4.** Il sistema di contribuzione tende a contemperare l'esigenza di garantire l'universalità di accesso ai servizi con la capacità di sostenere i relativi oneri da parte dell'ente.

## Art. 40 - Gradualità nella contribuzione

- 1. Il sistema tariffario, così come configurato nell'allegato A, in armonia con quanto stabilito al precedente art. 45, comma 2, si basa sulla gradualità nella contribuzione degli utenti, al fine di tutelare le situazioni economico sociali svantaggiate.
- 2. Per ogni servizio, la Giunta Comunale, in sede di definizione delle tariffe scolastiche, stabilisce, annualmente, una retta di riferimento per l'applicazione del sistema.

# Art. 41 – Rette, rette personalizzate ed agevolazioni tariffarie.

1. Le rette, le rette personalizzate e le agevolazioni tariffarie sono attribuite tenendo conto di criteri economico-sociali. Per la determinazione della situazione economica si fa riferimento a quanto previsto dal DPCM 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

- 2. La retta personalizzata viene calcolata in base al valore ISEE in corso di validità e resta valida per tutto l'anno scolastico per cui è attribuita. L'attestazione ISEE presa come base di calcolo, le modalità ed i tempi della sua acquisizione da parte degli uffici, sono annualmente stabiliti e comunicati agli utenti.
- 3. Le rette personalizzate non hanno carattere obbligatorio. Gli utenti che non presentano l'attestazione I.S.E.E. e coloro che, pur avendola presentata, non ne autorizzano l'acquisizione automatica da parte dell'ufficio o si collocano al di sopra del tetto massimo stabilito, sono tenuti a corrispondere la retta massima prevista per il servizio di cui usufruiscono.
- **4.** I competenti servizi comunali provvedono, annualmente, a fornire la più ampia informazione sulle modalità di iscrizione e di applicazione delle rette allo scopo di rendere chiara ed omogenea l'applicazione delle norme.
- **5.** Il Dirigente competente provvede all'attribuzione delle rette personalizzate, alle riduzioni, agli sconti e alla concessione delle agevolazioni tariffarie in applicazione dei criteri definiti con la presente regolamentazione.

## Art. 42 - Riduzioni - esenzioni totali o parziali

- 1. Nel caso di I.S.E.E. con un valore pari o inferiore alla soglia minima stabilita, si applicano riduzioni delle rette secondo i seguenti criteri:
- a) nuclei con ISEE da € 0,00 a € 3.000,00: attribuzione della semi-esenzione per i servizi educativi (nidi e scuole dell'infanzia) e attribuzione dell'esenzione totale per il servizio di ristorazione scolastica, salvo verifica della attendibilità di cui al successivo comma 4.;
- b) nuclei con ISEE € 3.001,00 ad € 7.500,00: attribuzione della retta minima. (Gli importi saranno annualmente stabiliti con Delibera di Giunta Comunale)
- 2. Le rette attribuite in applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) possono essere riviste sulla base di apposita scheda di segnalazione predisposta dal Servizio Sociale. Nel caso in cui la segnalazione riguardi un peggioramento della situazione economica a causa della perdita di reddito, essa deve essere integrata con la produzione di un ISEE corrente.

La proposta di revisione è esaminata in sede di Commissione Rette.

- **3.** La "commissione rette", in esito all'istruttoria condotta sulle richieste presentate, può stabilire, in maniera motivata, l'attribuzione dell'esenzione parziale o totale limitatamente ai soli utenti rientranti nella fascia di massima agevolazione; per altri utenti aventi un ISEE contenuto nel limite di quello per il diritto allo studio, può essere attribuita la retta minima.
- **4.** Gli ISEE da € 0,00 ad € 1.000,00 sono considerati inattendibili e sottoposti a specifico controllo; sono considerati inattendibili gli ISEE, con riferimento ai componenti il nucleo familiare del richiedente, così come definito dalla normativa vigente, che risultino:
- a) contraddittori rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati;
- b) contraddittori rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo;

- c) illogici rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione Comunale;
- d) in ogni caso gli ISEE da € 0,00 ad € 1.000,00 sono considerati inattendibili qualora si riscontri che la somma dei redditi Irpef e Irap risultanti dalla dichiarazione ISE/ISEE presentata dal nucleo richiedente, sia inferiore al canone annuo di locazione corrisposto dal richiedente per l'alloggio di residenza, aumentato del 30%.

Ricorrendo dette condizioni di inattendibilità il Comune, può verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente attraverso:

- a) produzione da parte del richiedente di documentazione idonea a motivare la condizione di inattendibilità (es: presenza di redditi esenti ai fini IRPEF percepiti da almeno uno dei componenti il nucleo familiare, attestazioni di aiuti economici percepiti a titolo di erogazioni liberali, etc....);
- b) accertamento, mediante i Servizi Sociali o altri Enti ed Istituzioni, della effettiva situazione socioeconomica del richiedente.

Se la documentazione prodotta e le verifiche condotte comprovano l'attendibilità dell'ISEE, al richiedente viene confermata la semi esenzione.

In caso contrario o nel caso di mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione richiesta nei termini indicati dagli uffici, al richiedente viene applicata la retta minima, salvo le più gravi conseguenze previste dalla legge in ordine alla falsità delle dichiarazioni che comportino la decadenza dal beneficio.

## Art. 43 – Commissione Rette

- 1. La "Commissione rette" ha la seguente composizione:
- a) dirigente responsabile della gestione del sistema tariffario o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) referente dei servizi educativi e scolastici 0/6 o suo delegato
- c) referente dei servizi scolastici 6/18 o suo delegato
- 2. Partecipa alla Commissione, invitato permanente, un referente dei servizi sociali.

## Art. 44 - Soggetti per cui si applicano personalizzazione delle rette e/o agevolazioni tariffarie

- 1. Possono accedere a tariffe agevolate:
  - a) gli utenti residenti nel Comune di Forlì;
- b) gli utenti residenti in altri Comuni in presenza di accordi sottoscritti tra l'ente competente per l'erogazione del servizio e il Comune di Forlì;
- 2. gli utenti in carico ai servizi sociali del Comune di Forlì, anche se non residenti, come nel caso di ospiti di strutture protette, o altri casi simili;
- 3. gli utenti stranieri in attesa del perfezionamento del provvedimento di ricongiungimento familiare.
- **4.** Se l'utente è in affido familiare è applicata una agevolazione tariffaria pari al 50% rispetto alla retta ordinariamente dovuta per la frequenza dei nidi e delle scuole dell'infanzia e per la refezione scolastica.

**5.** Agli utenti ospitati in strutture residenziali per minori non residenti e collocati da Enti diversi dal Comune di Forlì, viene richiesto il pagamento della retta massima per tutti i servizi educativi e scolastici e della retta minima per i nidi d'infanzia. Ai minori assegnati alla struttura dal Comune di Forlì viene attribuita una retta agevolata pari al 50% della massima prevista per i servizi educativi e scolastici ed una retta corrispondente alla semiesenzione per i nidi d'infanzia.

## Art. 45 - Decorrenza rette personalizzate e/o agevolazioni tariffarie

- 1. L'applicazione delle rette personalizzate e delle agevolazioni tariffarie per i servizi educativi e scolastici e per il servizio di ristorazione scolastica decorrono dal primo giorno di funzionamento del servizio solo a seguito di acquisizione dell'ISEE entro il 31 luglio precedente l'avvio dell'anno scolastico e, comunque, entro i termini annualmente stabiliti.
- 2. La presentazione dell'ISEE dal 1 agosto al 30 settembre consente l'accesso alle rette personalizzate o alle agevolazioni tariffarie a partire dal mese di ottobre. La presentazione dell'ISEE in data successiva a quelle sopra indicate, consente l'accesso a detti benefici a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'ISEE.

## Art. 46 - Controlli ed aggiornamento delle rette in corso d'anno

- 1. Il Comune si riserva la facoltà di controllare in ogni momento la situazione reddituale e socio- economica degli utenti avvalendosi anche delle informazioni detenute da altri enti depositari per legge di dati relativi alla loro condizione.
- 2. Il controllo di cui al comma 1 sarà, altresì, effettuato mediante le attività previste dal "Patto per la legalità fiscale e sociale" sottoscritto da Comune di Forlì, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.
- **3.** Se, a seguito di accertamento d'ufficio, risulta una difformità fra la situazione dichiarata dall'utente e quella effettiva, il Comune provvede alla decadenza del beneficio; saranno applicabili le sanzioni previste dall'art 76 D.P.R. 445/2000, dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
- **4.** In applicazione del DPCM 159/2013 e successive norme integrative o modificative, la retta è aggiornata in corso d'anno solo nel caso in cui all'utente venga rilasciato ISEE corrente che, come previsto dalla normativa in vigore, può avere validità di 6 mesi dalla presentazione della relativa DSU oppure può valere fino al 31 dicembre. Alla scadenza, viene nuovamente attribuita la retta determinata sulla base dell'ISEE ordinario.
- **5.** Anche per gli utenti che accedono ai servizi a partire dal mese di gennaio la retta è calcolata sulla base del valore ISEE relativo all'anno di riferimento indicato dalle norme vigenti.
- **6.** L'eventuale attestazione ISEE rilasciata a partire da gennaio, può essere considerata valida ai fini del calcolo della retta personalizzata solo qualora gli utenti non abbiano prodotto una dichiarazione ISEE nell'anno precedente.

## Capo II - Modalità di definizione delle rette

## Art. 47 – Determinazione delle rette nei diversi servizi

- 1. La contribuzione degli utenti ai costi dei servizi è determinata con riferimento all'anno scolastico e ripartita in rate mensili per n. 10 mesi.
- 2. Salvo quanto previsto agli artt. 60 e 64 e per il servizio di refezione nelle scuole dell'infanzia, le rette mensili sono dovute per n. 10 mesi da settembre a giugno, indipendentemente dai giorni effettivi di erogazione/apertura del servizio.
- 3. Nei nidi d'infanzia e nelle scuole dell'infanzia comunali la retta mensile di frequenza viene definita come di seguito indicato:
- retta minima e massima in relazione a valori I.S.E.E. predefiniti;
- rette intermedie (rette di riferimento per la personalizzazione in aumento e in diminuzione cui corrispondono valori I.S.E.E. intermedi)
- retta personalizzata (per i valori I.S.E.E. ricompresi fra quelli predefiniti cui corrispondono le rette minima, intermedie, per il diritto allo studio e massima) calcolata sulla base del valore I.S.E.E. secondo quanto indicato nell'Allegato A.

# Art. 48 - Criteri e modalità di pagamento delle rette

- 1. Gli avvisi di pagamento per i servizi resi sono emessi con cadenza mensile o bimestrale.
- 2. L'intestatario del pagamento può consultare il proprio estratto conto all'interno del Portale del Comune di Forlì. Gli avvisi di pagamento sono inviati via mail, all'indirizzo indicato dall'intestatario stesso in fase di registrazione, nel giorno di emissione delle rette.

Il pagamento può essere effettuato mediante:

- a) bollettino PagoPA;
- b) domiciliazione bancaria, con conseguente addebito diretto sul conto corrente indicato nella domanda, in applicazione delle vigenti normative;
- c) pagamento on- line.
- 3. Ogni pagamento va effettuato entro la data di scadenza. L'utente non in regola coi pagamenti è soggetto alla messa in mora da parte del Comune che provvede, in prima istanza, all'invio di un apposito sollecito con spese a carico dell'utente stesso. L'utente sollecitato al pagamento che non regolarizza la propria posizione entro i termini indicati nella comunicazione, è sottoposto al pagamento di una mora (casi di esenzione e importo della mora sono annualmente stabiliti contestualmente alle rette per i servizi educativi e scolastici) e all'iscrizione a ruolo degli importi dovuti per l'intero anno solare maggiorati delle spese di esattoria e degli interessi legali maturati dalla data di scadenza del sollecito.
- **4.** Qualora il debito contestato con il sollecito sia superiore ad € 1.000,00 o ad € 200,00 nel caso del servizio di assistenza pre e post scolastica, è consentito, su richiesta del pagante e per una sola volta, differire nel tempo il pagamento dei bollettini insoluti, concordando le scadenze di pagamento con l'ufficio competente.

Non è, invece, ammessa la rateizzazione dell'importo complessivo del debito. A fronte del mancato saldo si procede alla riscossione coatta mediante l'iscrizione a ruolo di cui al comma 3.

- **5.** La rateizzazione delle somme dovute è possibile solamente dopo l'iscrizione a ruolo del debito in base a quanto previsto dalla regolamentazione dell'Ente incaricato della riscossione.
- 6. Il regolare pagamento delle rette è condizione per accedere ai servizi nell'anno scolastico successivo.
- 7. Agli utenti dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali non in regola con i pagamenti delle rette, sarà confermata l'iscrizione solo nel caso in cui entro il mese di agosto provvedano a saldare il debito relativo al precedente anno solare.
- **8.** Il servizio di assistenza pre e post scolastica non è concesso agli utenti non in regola con i pagamenti delle rette per servizi scolastici relative al precedente anno solare.

# Capo III – Nidi d'infanzia

# Art. 49 – Copertura dei costi

1. Gli utenti concorrono alla parziale copertura dei costi sostenuti dal Comune nella misura prevista dalla normativa in vigore.

# Art. 50 - Differenziazione nella contribuzione per tipologia di servizio

- 1. Il sistema prevede una differenziazione tariffaria in ragione delle seguenti tipologie di servizio utilizzata:
- a) "tempo ridotto"
- b) "tempo normale".
- c) "tempo prolungato"
- 2. La retta mensile dovuta è calcolata in relazione alla tipologia di servizio richiesto e a quanto previsto agli artt. 51 e 52.

# Art. 51 – Accettazione del posto, decorrenza del servizio e orario prolungato

- 1. La data in cui si conferma, per iscritto, l'accettazione di un posto al nido d'infanzia è considerata come il momento di avvio del rapporto con l'Ente. La conferma di iscrizione è accompagnata dal pagamento di una quota, non rimborsabile, il cui importo è annualmente stabilito contestualmente alle rette. L'esenzione o la riduzione dal pagamento di tale somma è consentito soltanto per i casi segnalati dai servizi sociali con specifica richiesta.
- 2. Il mancato pagamento sarà considerato come rinuncia al servizio.
- **3.** L'addebito delle quote relative alla tipologia di servizio "tempo ridotto" e "tempo normale" e l'applicazione di eventuali agevolazioni, decorre dalla data programmata per l'inserimento dell'utente.
- 4. L'addebito della quota relativa all'orario prolungato ha decorrenza nel modo seguente:
- Vecchi iscritti: dalla data di apertura del servizio;

- Nuovi iscritti: dal mese successivo alla data di inserimento tranne nel caso di utilizzo del servizio sin dal mese di inserimento. Dal momento della decorrenza tale quota deve essere corrisposta indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio.
- **5.** I "piccolissimi" iscritti al tempo prolungato utilizzano il servizio fino alle ore 16,30 con addebito della quota prevista per il servizio pomeridiano. Al compimento del primo anno di età, i genitori possono utilizzare il servizio pomeridiano oltre le 16,30.
- **6.** Durante il periodo di inserimento è addebitata all'utente una retta calcolata secondo le modalità di cui al successivo art. 52, tenuto conto della tipologia del servizio e dell'eventuale agevolazione.
- 7. Il cambio della tipologia di servizio è concesso per un massimo di due volte nel corso dell'anno scolastico e, nel caso venga richiesta l'attivazione del "servizio prolungato", lo stesso è concesso solo per motivi di impegno lavorativo di entrambi i genitori o per gravi motivi familiari o di salute, opportunamente certificati. La decorrenza della quota relativa alla nuova tipologia di servizio richiesta è definita al successivo art. 53, fatto salvo il caso di cui al comma 4.
- **8.** La domanda deve essere presentata per iscritto e corredata delle certificazioni richieste all'ufficio competente che soddisfa la richiesta se compatibile con le esigenze organizzative del servizio. Il cambiamento, se concesso, decorre dall'inizio del mese stabilito contestualmente all'applicazione della tariffa corrispondente.

## Art. 52 – Sconti sulle rette assegnate

- 1. Periodo di inserimento. Per i nuovi iscritti al servizio, in considerazione del fatto che è previsto un periodo di inserimento, con frequenze giornaliere ridotte, la retta relativa al primo mese viene calcolata secondo la seguente formula: retta mensile assegnata / n° giorni di funzionamento del servizio nel mese x numero dei giorni in cui si è registrata la presenza , anche per un numero limitato di ore e/o in presenza del genitore, nel servizio.
- 2. Lunghe assenze e parziali frequenze. Con esclusione di quanto previsto al comma 1, a fronte di lunghe assenze o di parziali frequenze e indipendentemente dalla motivazione che le hanno causate, si applica la disciplina di seguito indicata.
- **2.1.** Mancata frequenza del servizio (giorni di presenza nel mese = 0):
- primo mese di assenza: riduzione di due terzi (2/3) della retta dovuta;
- secondo mese di assenza: riduzione di un mezzo (½) della retta dovuta;
- **2.2.** Parziale frequenza del servizio (giorni di presenza nel mese da 1 a 5):
- riduzione di un terzo (1/3) della retta dovuta.
- **2.3.** Lo sconto per lunghe assenze e per parziali frequenze è applicabile una sola volta nel corso dell'anno scolastico, non è cumulabile con altri sconti e non si applica nei mesi di cui al successivo comma 3. Lo sconto non si applica neppure nei mesi di maggio e giugno salvo per validi motivi da documentare e sempre che non si sia precedentemente fruito dello stesso sconto.

- **3.** Sospensione attività didattiche. A fronte della chiusura dei Servizi per l'Infanzia nei periodi delle festività natalizie e pasquali saranno applicati i seguenti sconti:
- 30% per le festività natalizie (15% nel mese di Dicembre e 15% nel mese di Gennaio);
- 15% per le festività pasquali.
- 4. Chiusura dei servizi per ragioni straordinarie e contingenti

Qualora, in seguito ad eventi straordinari (es. chiusura edifici per neve, calamità naturali, ecc.), il servizio non sia erogato, la retta mensile è scontata del 3% per ogni giorno di mancato servizio nei nidi d'infanzia e del 2% per ogni giorno di mancato servizio nelle scuole dell'infanzia, fino ad un massimo del 15% nei nidi d'infanzia e del 10% nelle scuole dell'infanzia, corrispondente a n. 5 giorni in un mese.

Non danno luogo a sconto di retta altre interruzioni di servizio indipendenti dalla volontà dell'Ente (es. assemblee o scioperi dei lavoratori).

- **5.** Frequenza di più fratelli. Per i servizi educativi comunali, in concessione ed in convenzione, nel caso di famiglie con più figli frequentanti nello stesso anno scolastico, si prevede che al figlio più piccolo sia attribuita la retta prevista in base all'attestazione ISEE e al figlio o ai figli maggiore/i siano applicati sconti sulla/e retta/e nel seguente modo:
  - a) 50% se il/i figlio/i maggiore/i frequenta/frequentano un nido d'infanzia comunale, in concessione e in convenzione;
  - b) 30% se il/i figlio/i maggiore/i frequenta/frequentano una scuola dell'infanzia comunale.

## Art. 53 - Variazioni /rinunce al servizio ed addebito automatico del pagamento della retta.

- 1. La domanda di riduzione orario (da tempo prolungato a tempo ridotto o corto e da tempo ridotto a tempo corto) può essere effettuata in qualsiasi momento. La retta non è più addebitata a partire dal mese successivo a condizione che la domanda sia pervenuta all'ufficio competente entro il 25 del mese precedente.
- **2.** Per i mesi di maggio e giugno si addebita la retta attribuita anche a fronte della sospensione della frequenza o della rinuncia al posto, salvo la presentazione di certificazione medica attestante lo stato di malattia. E' possibile rinunciare al posto secondo le seguenti modalità:

Entro il 25 di ciascun mese da agosto a marzo per il	In questi casi dal mese successivo non viene
mese successivo	addebitata la retta
Dopo il 25 di ciascun mese da agosto a febbraio	In questi casi viene comunque addebitata la retta per
	il mese successivo
Dal 26 marzo	In questo caso viene addebitata la retta attribuita
	anche per i mesi di aprile, maggio e giugno

## Art. 54 - Tariffe mesi estivi

1. Nel mese di luglio è attivato un servizio di prolungamento delle attività educative dei nidi d'infanzia. Chi intende avvalersene deve prenotarsi nei tempi e modi annualmente stabiliti e resi noti agli utenti mediante apposita comunicazione dei competenti uffici comunali.

- **2.** La richiesta, in forma scritta, deve essere presentata, entro la data comunicata dagli uffici ogni anno, dalle sole famiglie aventi i requisiti richiesti.
- **3.** Il servizio potrà essere programmato anche a moduli che prevedano frequenze inferiori al mese; le rette dovute sono quelle praticate in corso d'anno maggiorate di una percentuale annualmente stabilita dalla Giunta Comunale.
- 4. Le riduzioni tariffarie per malattia o frequenze parziali del periodo richiesto non sono applicabili.
- **5.** Il pagamento per la frequenza nel periodo estivo deve essere effettuato anticipatamente. E' previsto un rimborso di quanto versato solo nel caso in cui il servizio non sia stato fruito neppure per un giorno, per validi motivi da documentare.

## Capo IV - Scuole dell'infanzia

## Art. 55 - Copertura dei costi

- 1. Gli utenti delle scuole dell'infanzia comunali concorrono alla parziale copertura dei costi sostenuti dal Comune nella misura prevista dalla normativa in vigore.
- 2. Gli utenti della scuola dell'infanzia statale concorrono alla copertura dei costi sostenuti dal Comune per l'erogazione del servizio di ristorazione.

## Art. 56 - Differenziazione nella contribuzione e sconti.

- 1. Per le scuole dell'infanzia comunali si prevede una differenziazione in ragione delle seguenti tipologie di servizio utilizzate:
- a) "tempo normale";
- b) "servizio pomeridiano".
- 2. La contribuzione mensile a carico degli utenti delle scuole comunali è composta da:
- a) quota per il servizio di ristorazione scolastica (quota fissa di servizio + quota pasto per numero dei pasti effettivamente consumati);
- b) quota fissa di frequenza mensile;
- c) quota fissa per il servizio pomeridiano (calcolata in relazione all'entità del servizio richiesto: due pomeriggi la settimana o più di due pomeriggi la settimana).
- **3.** La contribuzione mensile a carico degli utenti delle scuole dell'infanzia statali è determinata dalla sola quota per il servizio di ristorazione scolastica (quota fissa di servizio + quota pasto per numero dei pasti effettivamente consumati).
- **4.** La quota pasto di cui alla lettera a) del precedente comma 2, è determinata secondo quanto previsto ai successivi artt. 66, 67 e 68. La quota fissa di frequenza mensile è determinata secondo quanto previsto al precedente art. 47. La quota per il servizio pomeridiano e la quota fissa per il servizio di ristorazione scolastica sono annualmente stabilite contestualmente alle rette per i servizi scolastici.

- **5.** Sospensione attività didattiche ed ambientamento nuovi iscritti. Nel mese di settembre e nei mesi in cui cadono le festività natalizie e pasquali sono applicati i seguenti sconti:
- 15% per il mese di settembre solo per i nuovi iscritti;
- 30% per le festività natalizie (15% nel mese di Dicembre e 15% nel mese di Gennaio);
- 15% per le festività pasquali.
- **6.** Frequenza di più fratelli. Nel caso di famiglie con più figli frequentanti nello stesso anno scolastico le scuole dell'infanzia comunali vengono applicati i seguenti sconti:
  - a) quota fissa: per il figlio più piccolo si paga la retta assegnata in base all'attestazione ISEE, mentre per il/i figlio/i maggiore/i viene applicato uno sconto pari al 30% sulla medesima;
  - b) quota pasto: per ogni figlio che usufruisce del servizio di ristorazione scolastica si applica lo sconto del 20%

### Art. 57 - Decorrenza del Servizio

- 1. La data programmata per l'inserimento dell'utente, di norma, coincidente con l'avvio dell'anno scolastico, è considerata come il momento di avvio del rapporto con l'Ente. Da tale data decorre sia l'addebito delle quote relative alla tipologia di servizio utilizzata, sia l'applicazione di eventuali agevolazioni.
- 2. La quota relativa all'orario prolungato è addebitata:
- dalla data di apertura del servizio per i vecchi iscritti;
- dal mese successivo alla data di inserimento per i nuovi iscritti tranne nel caso di utilizzo del servizio sin dal mese di inserimento. Dal momento della decorrenza tale quota deve essere corrisposta indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio.
- **3**. La quota prevista per il servizio pomeridiano, se richiesto all'atto dell'iscrizione è addebitata automaticamente per l'intero anno scolastico, indipendentemente dall'effettivo utilizzo e con le modalità previste al comma 2 del presente articolo.
- **4.** Le variazioni relative all'orario di uscita possono essere accolte per un massimo di due volte nel corso dell'anno scolastico. La decorrenza della quota relativa alla tipologia di servizio richiesta è definita al successivo art. 58.
- 5. La domanda deve essere presentata per iscritto e corredata delle certificazioni eventualmente richieste dall'ufficio competente; essa è accolta solo se compatibile con le esigenze organizzative del servizio. Il cambiamento, se concesso, decorre dall'inizio del mese stabilito contestualmente alla applicazione della tariffa corrispondente.

# Art. 58 - Variazioni/rinunce ed addebito automatico del pagamento della retta.

1. La rinuncia al servizio pomeridiano può essere effettuata in qualsiasi momento. La retta non è più addebitata a partire dal mese successivo a condizione che la domanda sia pervenuta all'ufficio competente entro il 25 del mese precedente.

**2.** Per i mesi di maggio e giugno si addebita la retta attribuita anche a fronte della sospensione della frequenza o della rinuncia al posto, salvo la presentazione di certificazione medica attestante lo stato di malattia. E' possibile rinunciare al posto secondo le seguenti modalità:

Entro il 25 di ciascun mese da agosto a marzo per il	In questi casi dal mese successivo non viene
mese successivo	addebitata la retta
Dopo il 25 di ciascun mese da agosto a febbraio	In questi casi viene comunque addebitata la retta per
	il mese successivo
Dal 26 marzo	In questo caso viene addebitata la retta attribuita
	anche per i mesi di aprile, maggio e giugno

**<sup>3.</sup>** La domanda di cambio orario da tempo normale a servizio pomeridiano può essere presentata in qualsiasi giorno del mese con applicazione della corrispondente retta per tutto il mese.

## Art. 59 - Tariffe mesi estivi

- 1. Nel mese di luglio è attivato un servizio di prolungamento delle attività educative delle scuole dell'infanzia. Chi intende avvalersene deve prenotarsi nei tempi e modi annualmente stabiliti e resi noti agli utenti mediante apposita comunicazione dei competenti uffici comunali. La domanda deve essere presentata, entro la data comunicata dagli uffici ogni anno, dalle sole famiglie aventi i requisiti richiesti.
- 2. Il servizio potrà essere programmato anche a moduli che prevedano frequenze inferiori al mese; le rette dovute sono quelle praticate in corso d'anno maggiorate di una percentuale annualmente stabilita dalla Giunta Comunale.
- 3. La retta di frequenza del servizio estivo è determinata come di seguito indicato.
- 31. Utenti delle scuole dell'infanzia comunali:
  - a) retta di frequenza attribuita per l'anno scolastico maggiorata della percentuale di cui al comma 2
  - b) quota pasto attribuita per l'anno scolastico rapportata ai giorni di apertura del servizio estivo
- **3.2** Utenti delle scuole dell'infanzia statali e private paritarie:
  - a) retta di frequenza calcolata in base all'ISEE come previsto dal Regolamento comunale e maggiorata della percentuale di cui al comma 2
  - b) quota pasto attribuita per l'anno scolastico rapportata ai giorni di apertura del servizio estivo
- **4.** Il pagamento della retta relativa alla frequenza nel periodo estivo deve essere effettuato anticipatamente. E' previsto un rimborso di quanto versato solo nel caso in cui il servizio non sia stato fruito neppure per un giorno, per validi motivi da documentare. Il rimborso relativo ai pasti non fruiti è effettuato per un importo minimo annualmente stabilito contestualmente alle rette per i servizi educativi e scolastici.
- 5. Le riduzioni tariffarie per malattia o frequenze parziali del periodo richiesto non sono applicabili.